

ACCESSO: Atti amministrativi – Accesso nei confronti dell’atto di segnalazione di un abuso edilizio e di impulso del procedimento della P.A. di accertamento delle violazioni edilizie – Ove non sussistano particolari esigenze di tutelare la riservatezza dell’autore della segnalazione – Sussiste – Ragioni.

Tar Puglia - Lecce, Sez. II, 26 luglio 2022, n. 1277

“[...] la tutela della riservatezza non può assumere un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi: il principio di trasparenza che informa l’ordinamento giuridico ed i rapporti tra consociati e pubblica amministrazione osta, infatti, ad una soluzione che impedisca all’interessato di conoscere i contenuti degli esposti ed i loro autori.

Occorre anche considerare che, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza della P.A., l’esposto costituisce un presupposto dell’attività ispettiva, sicché il suo autore perde il controllo dell’atto uscito dalla sua sfera volitiva per entrare nella disponibilità dell’Amministrazione; la presentazione di un esposto non può, dunque, considerarsi un fatto destinato a rimanere circoscritto nella sfera del suo autore e dell’Amministrazione cui è rivolta, ma riguarda direttamente anche i soggetti incisi in qualità di “denunciati” [...].

Merita di essere condiviso, quindi, il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza e di responsabilità, non ammette la possibilità di “denunce segrete”: colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di pre-iniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti [...].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to G.G. Millefiori anche in sostituzione dell’avv.to T. Millefiori per la parte ricorrente, avv.to G. Fanelli in sostituzione dell’avv.to E. Pasanisi per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con istanza del 10.2.2022, il ricorrente chiedeva al Comune di Galatina il rilascio di “*copia della segnalazione pervenuta a codesta amministrazione in data 16/12/2021 protocollo n. 60029*”, in quanto posta a base della comunicazione prot. n. 61937 del 29.12.2021, a lui notificata, avente ad oggetto “*Avvio del procedimento per la verifica di presunti abusi*” di natura edilizia.

1.1. L’Amministrazione, con determinazione del Responsabile S.U.E. prot. n. 0015906 del 6.4.2022, dava seguito alla predetta istanza di accesso agli atti, ostendendo una copia del documento richiesto parzialmente oscurata, mediante inserzione della dicitura “*omissis*”, in luogo del nominativo del denunciante.

1.2. Con il ricorso all’esame, il Sig. Bogoni ha impugnato siffatta determinazione, chiedendo l’accertamento del suo diritto ad ottenere copia integrale – ossia senza *omissis* – dell’esposto sulla base del quale il Comune di Galatina ha avviato nei suoi confronti il procedimento di verifica *de quo agitur*.

2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, instando per la reiezione del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.

3. Previo deposito di memorie difensive, all’udienza del 12 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato e va accolto.

4.1. Reputa il Collegio che sia innegabile la sussistenza di un interesse del ricorrente a conoscere in forma integrale l’atto da cui ha tratto origine il procedimento di verifica avviato dall’Amministrazione resistente con la citata comunicazione prot. n. 61937/2021.

4.2. Ed invero, con riferimento agli atti di impulso che hanno dato origine al procedimento di accertamento, ritiene il Collegio che il più restrittivo orientamento, che nega la sussistenza di un diritto di accesso a tali atti, è condivisibile solo laddove sussista una particolare esigenza di tutelare la riservatezza dell’autore della segnalazione, come nel caso delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, che, qualora divulgate, potrebbero comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni da parte del datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2014, n. 5779).

4.3. Al di fuori di tali particolari ipotesi, la tutela della riservatezza non può assumere un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi: il principio di trasparenza che informa l’ordinamento giuridico ed i rapporti tra consociati e pubblica amministrazione osta, infatti, ad una soluzione che impedisca all’interessato di conoscere i contenuti degli esposti ed i loro autori.

4.4. Occorre anche considerare che, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza della P.A., l’esposto costituisce un presupposto dell’attività ispettiva, sicché il suo autore perde il

controllo dell'atto uscito dalla sua sfera volitiva per entrare nella disponibilità dell'Amministrazione; la presentazione di un esposto non può, dunque, considerarsi un fatto destinato a rimanere circoscritto nella sfera del suo autore e dell'Amministrazione cui è rivolta, ma riguarda direttamente anche i soggetti incisi in qualità di “denunciati” (Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601).

5. Merita di essere condiviso, quindi, il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza e di responsabilità, non ammette la possibilità di “denunce segrete”: colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di pre-iniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081; T.A.R. Firenze, Sez. I, 3 luglio 2017, n. 898; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 luglio 2016, n. 980; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 1 giugno 2011, n. 4989).

6. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente ordine all'Amministrazione di consentire al ricorrente l'accesso alla documentazione richiesta in forma integrale, e quindi senza alcun oscuramento, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.

7. Stante la peculiarità del caso e le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione controversa, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Galatina di consentire al ricorrente l'accesso alla documentazione richiesta in forma integrale, e quindi senza alcun oscuramento, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

Nino Dello Preite, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO

